



COMUNE DI BIENO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. **23** Reg. deliberazioni.

Adunanza di ordinaria convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BIENO EX ART.7 COMMA 11 L.P. 29/12/2016 N.19 E ART.20 D.LGS. 19.08.2016 N.175. RICOGNIZIONE AL 31/12/2017 ED ATTI CONNESSI.

Il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **2018**, ad ore **20:05** nella sala delle riunioni, presso l'ex canonica di Bieno, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Borsato Dennis**
2. **Carraro Antonella**
3. **Curci Maria Grazia**
4. **Dalvai Luca**
5. **Dellamaria Michele**
6. **Guerri Luca**
7. **Lucca Stefano**
8. **Tognolli Nicola**

Sono assenti giustificati i Signori: **Dellamaria Nadia, Facin Serena, Trovato Caterina, Zortea Cristian.**

Assiste il **ViceSegretario comunale, Signor Menguzzo Stefano.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Guerri Luca**, in qualità di Sindaco, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. **2** dell'ordine del giorno.

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Bieno ex art.7 comma 11 L.P. 29/12/2016 n.19 e art.20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175. Ricognizione al 31/12/2017 ed atti connessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

VISTO l'allegato sub. "A" al presente provvedimento che individua le partecipazioni del Comune di Bieno al 31/12/2017;

TENUTO CONTO che i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO quanto segue in ordine alla partecipazione in Funivie Lagorai s.p.a.:

- a) il decreto Madia (D.Lgs. nr.175/2016) all'art.26, comma 12.4, prevede la deroga rispetto al criterio dei risultati economici negativi, per i primi cinque anni di applicazione della legge;
- b) l'articolo 8, comma 4, della L.P. nr.07/1987 prevede che sono da considerare come servizio pubblico le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate esclusivamente e gratuitamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio o da ospiti occasionali;

ATTESO che tutte le altre partecipazioni del Comune non presentano profili di criticità rispetto a quanto disposto al combinato normativo statale e provinciale;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute da questa Amministrazione;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune Comunità non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 7, comma 10, della L.P. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate persegundo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 29/09/2017 relativa alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni:

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2, della L.P. 09 dicembre 2015, n. 18, agli atti;

CONSIDERATO che è all'esame del Parlamento il "ddl bilancio", il quale comprende una modifica dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/16 prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione delle misure di razionalizzazione alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato di medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'allegato A;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO esauriente discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

VISTA la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m., come di seguito integralmente riportati:

a) Regolarità tecnico – amministrativa.

“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e supporto della medesima, si esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico – amministrativa** di tale provvedimento.”.

Bieno, 27.12.2018

Il ViceSegretario Comunale
f.to Menguzzo Stefano

b) Regolarità contabile.

“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l'esistenza di idonea

copertura della spesa conseguente e si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile di tale provvedimento.”.

Bieno, 27.12.2018

Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria
f.to Capra Nicoletta

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. nr.2/2018 del e ss.mm.ii., al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

CON VOTI favorevoli n. 8, voti contrari n.0, astenuti n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e per quelle indicate nel documento allegato, la riconuzione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato sub. “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste l’obbligo per l’alienazione e/o razionalizzazione di alcuna parte di quote societarie detenute dall’Ente;
3. Di disporre che l’esito della riconuzione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21 del Decreto correttivo (D.Lgs. 16/06/2017, n.100);
4. Di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P..
5. Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 8 voti contrari n.0, astenuti n. 0, ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 2018, n.2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” e s.m.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;

I ricorsi a) e b) sono alternativi.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Guerri Luca

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, ViceSegretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Informatico del Comune di Bieno in data 31.12.2018, n. 395 reg. Pubblicazioni, per **dieci** giorni consecutivi.

Bieno, lì 31.12.2018

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo

Il sottoscritto ViceSegretario comunale certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni

Bieno, lì 11.01.2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione

Immediatamente eseguibile.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo